



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

(Provincia di Roma)

Ordinanza n **297** del **16.11.2006**

IL SINDACO

- Visto l'art. 7 del Codice delle Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, con Ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- Visto il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- Visto il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 – Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione di qualità dell'aria ambiente - che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;
- Visto il D. Lgs. n. 183/2004;
- Viste le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1316/2003 e 128/2004;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio n. 60 del 02 aprile 2002, emanato ai sensi dell'art. 4 del citato D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 351;
- Considerato che la stazione di rilevamento ubicata sul territorio ha registrato, come rilevabile dal sito ARPA Lazio, ripetuti superamenti della soglia di attenzione e/o allarme di alcune sostanze inquinanti, specie delle polveri sottili (PM10), che hanno comportato l'adozione di provvedimenti di limitazione parziale del traffico veicolare, a tutela della salute dei cittadini;
- Ravvisata pertanto la necessità di intervenire, al fine di prevenire l'insorgere di gravi situazioni di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), a tutela della salute pubblica;
- Visto l'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 267/00;

ORDINA

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 27 NOVEMBRE 2006 – 31 MARZO 2007, DAL LUNEDI' AL VENERDI' NON FESTIVI , DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 E DALLE ORE 15 ALLE ORE 19 per :

- **Autoveicoli alimentati a benzina non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (detti pre Euro 1 a benzina)**
- **Autoveicoli con alimentazione diesel non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (detti pre Euro 1 diesel e Euro 1 diesel);**
- **Motocicli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive (detti pre Euro 1 a due tempi).**

ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In quanto adibiti a servizio pubblico sono esclusi dal divieto di circolazione:

(a) Veicoli in uso alle Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale e Provinciale;

(b) Autoveicoli di pronto soccorso;

(c) Mezzi di pubblico trasporto e scuola bus

(d) Taxi e autoveicoli di noleggio con conducente;

Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione, i mezzi aventi le seguenti caratteristiche:

- **Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);**
- **Autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;**
- **Gli autoveicoli, motoveicoli, i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (Metano, GPL);**
- **Gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993, o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva comunitaria;**
- **Gli autoveicoli ad accensione spontanea (Diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;**
- **Gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, punto 6) punto 2) punto 1) punto A) e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;**
- **Gli autoveicoli commerciali ad accensione spontanea (Diesel) di massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, punto 6) punto 2) punto 1) punto B) e successive direttive, e di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;**
- **Motoveicoli e ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE , capitolo 5, e successive direttive;**
- **Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 4 tempi;**

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione, i mezzi ricadenti nelle seguenti caratteristiche di utilizzazione:

(e) Autoveicoli con almeno tre persone a bordo;

(f) Autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno,

con il portatore di handicap a bordo;

(g) Autovetture con contrassegno CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);

(h) Autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, in quanto operatori di servizi manutentivi di emergenza (luce, acqua, gas, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);

(i) Veicoli di medici e di veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali con certificazione in servizio del datore di lavoro;

(j) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;

(k) Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero

(l) Veicoli degli operatori dell'informazione , con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento.

(m) Veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);

(n) Mezzi d'opera, autocarri e veicoli al servizio di imprese edili, commerciali, artigianali e industriali durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

(o) Veicoli adibiti al carico e allo scarico dei negozi posti all'interno della zona interdetta al traffico, limitatamente alla sola fascia oraria autorizzata del mattino dalle ore 7 alle ore 10,30;

(p) Autovetture utilizzate dalle Scuole Guida

(q) Autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali purchè contraddistinti da contrassegno;

(r) Autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici , certificati dal datore di lavoro; e autorizzati dai competenti uffici comunali;

(s) Mezzi degli ambulanti mercatali e/o itineranti

(t) Veicoli con targa estera

(u) Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione

Ulteriori deroghe al divieto di circolazione potranno essere accordate dalle autorità preposte al controllo, previa presentazione di adeguata documentazione attestante l'effettivo stato di necessità.

Non è consentito avvalersi della facoltà di autocertificazione

Il divieto di circolazione del traffico non si applica:

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali esterni al centro abitato o limitatamente all'attraversamento dello stesso

- alla seguente via sino al parcheggio di interscambio per usufruire del trasporto pubblico e cioè:

• parcheggio Via Bordin sino intersezione Piazza Baracca con obbligo di svolta a sinistra direzione rotonda intersezione Via Roma e ritorno.

Ai contravventori della presente ordinanza verrà applicata la sanzione prevista dal Decreto legislativo 30.4.92/95 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni, pari a 71,00 Euro .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima;

Il Corpo di Polizia Municipale vigilerà sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento che viene inviato in copia al sig. Prefetto della Provincia di Roma, al sig. Questore e ai Comandi provinciale delle Forze dell'Ordine per quanto di eventuale competenza.

f.to IL SINDACO
Dr. Filippo Lippiello

**Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di
Guidonia Montecelio
Polizia Municipale 0774/342506**